## Parere n.139 del 08/05/2008

### PREC120/08/S

**Oggetto**: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Paterno – redazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, nonché il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione lavori, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, per n. 6 interventi.

### Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

### Considerato in fatto

In data 11 febbraio 2008 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto con la quale il Comune di Paterno ha chiesto l'avviso dell'Autorità relativamente alla clausola di cui al punto 4 del bando di gara per l'affidamento di attività di progettazione di importo inferiore a 100.000 Euro, concernente n. 6 interventi.

La clausola in questione, che rileva nei riguardi dell'intervento n. 6 -classi I b, I g, e L. n. 46/90-concernente il recupero funzionale ed adeguamento impiantistica dell'ex asilo in piazza Isabella Morra da destinare ad attività sociali, recita "per la natura delle prestazioni da affidare è richiesta la figura professionale dell'ingegnere o dell'architetto....per le prestazioni dove è prevista la competenza alla classe I, categoria g (esclusive degli ingegneri e degli architetti) e le competenze di cui alla legge 46/90 (esclusive solo degli ingegneri)":

In relazione alla sopra riportata prescrizione, che limita alla competenza esclusiva degli ingegneri le attività di cui alla legge n. 46/90, il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Potenza nonché il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Laureati presso il Ministero della Giustizia hanno eccepito la ritenuta esclusività delle competenze di cui alla legge n. 46/90 in capo agli ingegneri e, quindi, la mancata previsione della figura professionale del perito industriale, competente, a loro avviso, all'espletamento delle prestazioni professionali di cui alla legge n. 46/1990.

A supporto del proprio operato, il Comune di Paterno ha addotto quanto rappresentato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Potenza nella circolare n. 2 del 17.3.2008, con la quale ha espresso l'avviso che, ai sensi dell'articolo 16 del R.D. n. 275/1929, "al perito industriale spettano, nei limiti delle rispettive specialità ... le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti" e che il perito industriale ha competenza nella progettazione e direzione lavori "di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche, le quali non richiedano la conoscenza del calcolo infinitesimale." Poiché, prosegue la S.A., nell'affidamento in esame vi è la presenza tra gli impianti, di un ascensore, la relativa competenza è solo dell'ingegnere.

In subordine, la S.A. ha chiesto all'Autorità, laddove la stessa ritenesse valide le eccezioni sollevate dal Collegio professionale, la possibilità di stralciare l'incarico n. 6 e proseguire con la procedura di gara relativa agli altri affidamenti non contestati.

Il Comune di Paterno ha, infine, comunicato di aver sospeso il procedimento e di non aver proceduto all'apertura delle n. 63 offerte pervenute.

In sede di istruttoria procedimentale, il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Potenza ha rappresentato l'illegittimità della clausola in esame, nella parte in cui non prevede la competenza concorrente dei periti industriali per le attività impiantistiche di cui alla legge n. 46/90.

È intervenuto nel procedimento anche il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Laureati presso il Ministero della Giustizia che ha ribadito la competenza del perito industriale all'espletamento di attività di progettazione e direzione lavori in materia impiantistica.

# Ritenuto in diritto

L'intervento in esame afferisce alle classi I, b (Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza. Organismi costruttivi

in metallo) e I, g (Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese strutture antisismiche), nonché alla legge n. 46/90.

In particolare, l'intervento consiste nell'adeguamento sismico e di ristrutturazione funzionale ed impiantistica che riporti l'edificio a condizioni di efficienza, tali da consentire funzioni sociali. Sono previsti, tra l'altro, l'abbattimento delle barriere architettoniche previa l'installazione di un ascensore e il conseguimento della sicurezza statica ed impiantistica dell'edificio.

Si tratta, pertanto, di un intervento che investe una pluralità di competenze, proprie di diversi ordinamenti professionali.

Quindi i diversi aspetti tecnici che sono coinvolti nel progetto afferiscono a competenze professionali specifiche, che caratterizzano l'autonomia progettuale dei singoli interventi che compongono l'insieme.

Al riguardo giova richiamare quanto espresso dalla pronuncia del TAR Liguria, n. 166/2006, "l'articolo 4, della legge n. 46/90, ha imposto la redazione di un'autonoma relazione tecnica per l'installazione degli strumenti elettrici, degli impianti di terra, di quelli che utilizzano il gas, degli ascensori..., ed ha con ciò scorporato concettualmente queste attività da quelle volte alla mera realizzazione della costruzione."

Inoltre, l'articolo 6 della medesima legge n. 46/90, prevede che per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti relativi agli edifici ad uso civile (energia elettrica, riscaldamento, ascensori, gas, antincendio ecc.), è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.

Ciò significa che la legge n. 46/90 non ha modificato la ripartizione di attribuzione né ha ampliato le competenze dei diversi ordini professionali e pertanto, la determinazione delle competenze deve essere effettuata in base alla normativa di appartenenza: al riguardo, il TAR Liguria, con pronuncia n. 137/2004, ha chiarito che il progetto relativo ad un impianto elettrico e a gas non può essere sottoscritto dall'architetto ma dall'ingegnere o dal perito industriale, in possesso delle necessarie cognizioni tecnico scientifiche.

Occorre tenere presente che la competenza del professionista, nella specie perito industriale, deve essere verificata in rapporto alla natura dell'incarico: infatti, ai sensi dell'articolo 16 del R.D. n. 275/1929, recante la disciplina della professione dei periti industriali, attribuisce agli stessi la competenza in materia impiantistica, con il limite di cui al primo comma del medesimo articolo, in base al quale "spettano ai periti industriali, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità .... le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti" ed al comma 2, lettera d) "la progettazione, la direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche, le quali non richiedano la conoscenza del calcolo infinitesimale". Detta precisazione "costituisce il criterio di delimitazione delle competenze dei periti industriali rispetto a quelle proprie dei professionisti con corrispondenti specializzazioni, collegate, però, ad un titolo di studio superiore a quello di perito" (TAR Marche, n. 1014/2003).

La "progettazione" e la "direzione" di cui alla norma non sono prerogative generali, ma competenze che spettano al perito in relazione alle "semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche".

Tenuto conto di quanto sopra rilevato, per la soluzione del caso in esame, attesa l'autonomia progettuale dei singoli interventi che compongono l'insieme dell'opera, è ammissibile la partecipazione all'affidamento di un raggruppamento temporaneo di professionisti che veda l'apporto del perito industriale, nei limiti della relativa competenza.

Infatti, le attività da conferire al professionista possono senz'altro essere espletate cumulativamente e singolarmente da un ingegnere ma non altrettanto da un perito industriale, in quanto si prevedono interventi di carattere strutturale (I, g).

Per quanto attiene alla parte impiantistica del progetto, la stessa potrà essere affidata al perito industriale nel rispetto dei limiti della competenza riconosciutagli dall'ordinamento professionale con riguardo alla natura degli impianti da progettare.

Pertanto, la clausola che limita in generale ed in astratto alla competenza esclusiva degli ingegneri le attività impiantistiche di cui alla legge n. 46/90 non è conforme al riparto delle competenze professionali, dovendosi riconoscere anche al perito industriale l'attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in materia impiantistica, nel rispetto, si ripete, dei limiti della competenza riconosciutagli dall'ordinamento professionale con riguardo alla natura degli impianti da progettare.

Ai fini della procedura in corso, rilevata la non conformità della citata clausola, nei termini sopra riportati, ricorrono i presupposti affinché la S.A. valuti, in autotutela, di stralciare l'affidamento dell'intervento n. 6 e di procedere, limitatamente allo stesso, alla pubblicazione di un nuovo avviso.

In base a quanto sopra considerato

# Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la clausola del bando di gara per la redazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, nonché il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione lavori, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, per n. 6 interventi, che limita le competenze di cui alla legge 46/90 esclusivamente agli ingegneri, non è conforme al riparto delle competenze professionali.

I Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Giuseppe Brienza

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 15/05/2008